

STUDIO DOTT. VINCENZO M. CIMINO
CONSULENTE DEL LAVORO
VIA MAZZINI N 107 40137
B O LOGNA
TEL 051/344543 – FAX 051/306271
sito : www.studiocimino.com
mail : info@studiocimino.com

INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE GIOVANILE STABILE

La Legge di Bilancio 2018 ha previsto un nuovo incentivo per l'assunzione di giovani.

L'incentivo è previsto per un massimo di trentasei mesi, destinato ai datori di lavoro privati che, a assumono dal 1° gennaio 2018, con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, giovani di età inferiore a 30 anni che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con lo stesso o con altri datori di lavoro.

Sono esclusi dal godimento dell'incentivo i datori di lavoro privati che, nei 6 mesi precedenti, hanno effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e licenziamenti collettivi.

L'incentivo non si applica nel caso di assunzione con contratto di apprendistato, e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni contributive. L'incentivo è previsto per le seguenti caratteristiche:

- instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tutele crescenti con
- - giovani di età inferiore ai 30 anni che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altri datori di lavoro fino al 31/12/2018 di età inferiore ai 35 anni.

Viene espressamente previsto che eventuali periodi svolti dal lavoratore mediante contratto di apprendistato presso altri datori di lavoro, che non sono proseguiti in un contratto a tempo indeterminato, non influiscano sulla possibilità di beneficiare dell'incentivo.

L'esonero contributivo trova applicazione anche:

- in caso di prosecuzione a tempo indeterminato, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato, per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dal mese successivo a condizione che il lavoratore non abbia già compiuto il 30° anno di età al momento della prosecuzione del rapporto;
- - nel caso di trasformazione, a decorrere dal 1° gennaio 2018, di un contratto a tempo determinato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il requisito dell'età anagrafica al momento della trasformazione.

L'incentivo prevede un'esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite di 3.000 euro annui, riparametrati e applicati su base mensile. Nel caso in cui il lavoratore sia stato assunto utilizzando solo parzialmente l'incentivo in esame, e successivamente venga assunto a tempo indeterminato da un nuovo datore di lavoro, quest'ultimo potrà usufruire dell'incentivo per il periodo residuo, indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data della nuova assunzione. Pertanto l'incentivo, spetta anche per i lavoratori assunti dopo il compimento del 30° anno di età, per i periodi residui rispetto ai 36 mesi totali di esonero contributivo.

Si rimane a disposizione per eventuali necessità

Cordiali saluti.

Studio Cimino